

TI_GERICHTE 13.2019.71 vom 10. November 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-11-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_13.2019.71

FR: TI_GERICHTE 13.2019.71 du 10 novembre 2020

IT: TI_GERICHTE 13.2019.71 del 10 novembre 2020

Regeste

Azione di disconoscimento del debito. Cauzione per spese ripetibili per debito di spese giudiziarie relative alla precedente procedura di rigetto dell'opposizione

Erwägungen

E. 1

. Il giudizio impugnato è una decisione in materia di prestazione di cauzione ai sensi degli art. 99 segg. CPC che, in applicazione dei combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d'appello. Nel caso concreto la decisione impugnata è pervenuta al reclamante il 20 agosto 2019, ragione per cui il reclamo qui in esame, rimesso alla posta il 30 agosto 2019, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.

E. 2

L'art. 320 CPC dispone che con il reclamo si possono censurare l'applicazione errata del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

E. 3

Giusta l'art. 99 CPC, su richiesta del convenuto, l'attore deve prestare cauzione per le spese ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d). 3.1 Scopo della cauzione è quello di assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento delle sue spese ripetibili ed evitare di porla in una situazione dove il recupero dei suoi costi di giustizia sia impossibile o perlomeno particolarmente difficile (DTF 141 III 554 consid. 2.5.1; 141 III 155 consid. 4.3; Tappy, in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Commentaire Romand, CPC, 2 a ed., 2019, n. 1 ad art. 99; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, 2 a ed., 2017, n. 1 ad art. 99; Urwyler/Grütter, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, DIKE-Kommentar, 2 a ed., 2016, n. 1 ad art. 99; Suter/von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3 a ed., 2016, n. 2 ad art. 99; Sterchi, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 1 ad art. 99). La parte convenuta non deve dimostrare l'impossibilità o la particolare difficoltà di recuperare le proprie spese ripetibili, basta che dimostri il realizzarsi dei presupposti previsti dall'art. 99 cpv. 1 CPC, i quali costituiscono dunque dimostrazione irrefragabile (stante la loro natura di finzione) di tale impossibilità rispettivamente gravosità di recupero (Trezzini, op. cit., n. 15 ad art. 99; Suter/von Holzen, op. cit., n. 16 ad art. 99). Data tale dimostrazione, il giudice è tenuto (Muss-Vorschrift) a ordinare la prestazione della

cauzione (Suter/Von Holzen, op. cit., n. 14 ad art. 99; Staehelin/Staehelin/ Grolimund, Zivilprozessrecht, 2 a ed., 2013, § 16, n. 28).

E. 4

Al fine di ottenere la prestazione di una cauzione dall'attore, la parte convenuta ha invocato l'art. 99 cpv. 1 lett. c CPC, sostenendo che la controparte è ancora debitrice delle spese giudiziarie di complessivi fr. 12'700.- poste a carico della medesima con la sentenza 29 aprile 2013 relativa alla procedura di rigetto dell'opposizione. Rilevato che il pagamento delle predette spese non è ancora intervenuto - ciò che è incontestato anche in questa sede - il primo giudice ha ritenuto realizzati gli estremi dell'art. 99 cpv. 1 lett. c CPC e imposto la prestazione della cauzione. 4.1 Il reclamante rimprovera al Pretore un'errata applicazione del diritto, segnatamente dell'art. 99 cpv. 1 lett. c CPC, sostenendo che il mancato pagamento delle spese giudiziarie messe a suo carico con la decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione non è motivo per imporre la cauzione in applicazione della citata norma, ciò considerato che egli ha inoltrato la causa di disconoscimento del debito con la conseguenza che la decisione di rigetto dell'opposizione è da considerare impugnata e le ripetibili non sarebbero cresciute in giudicato. 4.2 L'art. 99 CPC si applica anche alle decisioni esecutive, propedeutiche a un successivo procedimento di merito (sentenza III CCA 13.2013.100 del 15 gennaio 2014; Sterchi, op. cit., n. 24, 25 e 26 ad art. 99) quali, appunto, quelle intese a ottenere il rigetto dell'opposizione. L'azione di disconoscimento del debito è, infatti, un'azione ordinaria di diritto materiale che non tende all'annullamento del rigetto dell'opposizione bensì ad accertare che al momento dell'emissione del precetto esecutivo non v'era una pretesa o che la stessa non era esigibile (DTF 95 II 620 con rif. ; 68 III 85; "Bestand und Fälligkeit der Forderung bei Erlass des Zahlungsbefehls": DTF 72 III 56; "ob im Moment des Erlasses des Zahlungsbefehls die Betreuungsforderung zu Recht bestand": DTF 78 II 160). L'azione di disconoscimento neppure è un rimedio di diritto contro la sentenza di rigetto dell'opposizione, che in quest'ambito non viene esaminata (DTF 95 II 620). Così, il giudice del disconoscimento non è competente per modificare la decisione di rigetto dell'opposizione in punto all'attribuzione delle spese giudiziarie né per liberare dalle stesse l'escusso risultato soccombente nella procedura di rigetto dell'opposizione (DTF 36 II 453). L'accoglimento dell'azione di disconoscimento del debito non tocca poi la procedura di rigetto dell'opposizione, che è già conclusa, e il disconoscimento non costituisce una continuazione della stessa. La procedura di rigetto ha, infatti, natura esecutiva, mentre l'azione di disconoscimento è un'azione di diritto materiale con effetti sull'esecuzione in corso. Questa diversa natura delle procedure esclude una diversa ripartizione delle spese esecutive in caso di accoglimento dell'azione di disconoscimento del debito (DTF 123 III 220).

E. 5

Nella misura in cui il reclamante sostiene che il pagamento non è stato richiesto, il reclamo è poi pretestuoso. Risulta infatti che il pagamento delle ripetibili è stato richiesto con scritto 1° luglio 2019 (doc. 1), con cui veniva assegnato all'attore un termine fino al 12 luglio 2019 per procedervi.

E. 6

Alla luce di quanto precede, il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto che fossero verificati i presupposti per la prestazione di una cauzione non rileva da un'errata applicazione del diritto. Ciò vale segnatamente anche per l'ammontare della cauzione, non contestato. Il

reclamo è quindi da respingere.

E. 7

Le spese processuali per la presente procedura sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG). Giusta l'art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d'appello è tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 500.- e sono poste a carico del reclamante, soccombente, la quale inoltre rifonderà alla controparte un congruo importo per ripetibili.

E. 8

Il reclamo non pone questioni di principio ed è pertanto evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG). Per i quali motivi pronuncia:

1. Il reclamo 30 agosto 2019 di RE 1 è respinto .
2. Le spese processuali di fr. 500.-, già anticipate dal reclamante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 500.- di ripetibili.
3. Notificazione: - avv. ; - avv. . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi

giuridici Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell'art. 93 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.